

N. R.G. 6755/2019



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Martina Grandi,
a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 649 c.p.c.

Esaminata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione proposta dalla parte opponente e rilevato che:

- il decreto ingiuntivo n. 4795/2019 è stato emesso nei confronti degli odierni oppositori e di ██████████ in liquidazione per il credito capitale di € 89.418,29 e fondato:
 - a. sul conto corrente n. ██████████, portante al 23.5.2017 un saldo negativo di € 314,65 (doc. 15 mon.);
 - b. sul finanziamento chirografario n. ██████████ (€ 85.140,60 al 23.5.2017: doc. 16 mon.);
 - c. sul finanziamento chirografario n. ██████████ (€ 3.963,40 al 23.5.2017: doc. 17 mon).
- l'opponente eccepisce preliminarmente:
 - a. che secondo l'art. 6 del contratto: «i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita»;
 - b. la conseguente decadenza della convenuta dalla garanzia, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato dopo oltre trentasei mesi dalla scadenza del credito, divenuto esigibile con il recesso dai rapporti controversi di ██████████ ██████████, consegnato a ██████████ in liquidazione il 14.3.2014 (doc. 11 mon.) ed il 6.6.2014 (doc. 12 mon.).

rilevato che:

- l'art. 1957 c.c. («Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate») ha natura dispositiva (inter alia CC III 22.2.2010 n. 4200; CC III 13.4.2007 n. 8839; CC III 2.2.2006 n. 2263);



- perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del titolo nonché l'adempimento dell'obbligazione, mentre le eccezioni aventi ad oggetto fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto (CC III 2.11.2010 n. 22280; CC III 7.4.2009 n. 8373);
 - dal tenore testuale dell'art. 6 del contratto pare evincersi che:
 - a. le parti hanno conservato la causa di decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. estendendo la durata;
 - b. la decadenza è impedita dall'osservanza del termine entro cui «*agire per l'adempimento*», ossia dall'esercizio dell'azione giurisdizionale;
 - alla data della cessione ex art. 58 T.U.B. in favore dell'opposta (~~14 luglio 2017~~), nonché della sua notifica con la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (~~8 agosto 2017~~) erano già decorsi trentasei mesi dalla scadenza delle obbligazioni principali;
- non riscontrato, nell'ambito di questa deliberazione sommaria, il *funus* del credito della parte convenuta;
- vista la richiesta di termini ex art. 183⁶ c.p.c.;

SOSPENDE

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

esaminati gli atti di causa e considerato che per la materia in oggetto l'espletamento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda (art. 5 d.lgs. n. 4.3.2010 n. 28);

ASSEGNA

il termine di quindici giorni perché promuovano il procedimento di mediazione, osservando che il suo espletamento con la partecipazione personale delle parti è condizione di procedibilità del giudizio di opposizione (pena la definitività del decreto ingiuntivo);

FISSA

l'udienza del 22 settembre 2020 ore 11.10 per accertare l'avveramento della condizione di procedibilità, riservando di concedere i termini ex art. 183⁶ c.p.c.
Si comunichi.

Modena, 25 febbraio 2020

Il Giudice
Martina Grandi

